

Circolare n° 1/2018A TUTTI I SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI

Milano, 11 gennaio 2018

NUOVI TERMINI PER DETRAZIONE IVA E DICHIARAZIONE ANNUALE

Con la presente nota informativa si intende riprendere e approfondire, data l'importanza del tema, quanto segnalato nella circolare di Studio del 7 luglio 2017 (pag. 26).

Come anticipato in quella sede, le nuove regole introdotte dal D.L. 50/2017 hanno determinato una drastica riduzione dei termini per esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA.

Per le fatture emesse dal fornitore a partire dal 1° gennaio 2017 la detrazione IVA deve infatti essere esercitata entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa allo stesso anno - ovviamente con riferimento a tutte le fatture la cui esigibilità si è verificata nello stesso periodo d'imposta - anziché entro il precedente termine "lungo" del termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa al secondo periodo di imposta successivo.

In via transitoria il termine "lungo" opera ancora per gli anni 2015 e 2016 per i quali il diritto alla detrazione dovrà essere esercitato al più tardi, rispettivamente, entro il 30 aprile 2018 o entro il 30 aprile 2019.

**** **

Sul piano operativo, con specifico riferimento alle fatture datate 2017 la cui Iva è ovviamente esigibile in tale anno ma che pervengono nell'anno 2018, ci si potrebbe trovare, (o per ragioni fisiologiche

Circolare informativa 1/2018 del 11 gennaio 2018 – Pag. 1 di 3

collegate all'imposta ovvero ad abitudini consolidate ovvero a una organizzazione non adeguata), in tre situazioni diverse.

1) La fattura datata 2017 viene ricevuta dal cliente prima del 16 gennaio 2018:

Il contribuente potrà registrare la fattura nel registro IVA di dicembre del 2017 e portare la stessa in detrazione con la liquidazione che sarà effettuata entro il 16 gennaio.

2) La fattura datata 2017 viene ricevuta dal cliente dopo il 16 gennaio 2018 ma prima del 30 aprile, o se precedente, dopo l'effettivo invio della dichiarazione IVA

Il contribuente contabilizzerà la fattura nel 2018, liquiderà l'imposta nella dichiarazione relativa al 2017 e utilizzerà l'eventuale credito nella liquidazione del mese successivo alla presentazione della dichiarazione stessa.

3) La fattura datata 2017 viene ricevuta dal cliente dopo il 30 di aprile 2018 o se precedente, dopo l'effettivo invio della dichiarazione IVA

Non è chiaro se e come potrà essere fatto valere, in questo caso, il diritto alla detrazione. Secondo un contributo apparso sul Sole24Ore del 5 dicembre scorso, *“in base al tenore letterale della norma che prevede che l'annotazione sul registro Iva degli acquisti debba comunque avvenire «entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno», sembrerebbe non più detraibile l'imposta delle fatture annotate dopo il 30 aprile 2018, neppure nel caso di presentazione di una dichiarazione integrativa. Sull'argomento Assonime, con la circolare 18/2017, ha espresso alcuni dubbi in merito all'applicabilità di queste nuove disposizioni, circa i quali è chiaramente auspicabile un intervento dell'agenzia delle Entrate”*.

**** * * * * *

Si consiglia pertanto di verificare con i propri fornitori, entro il 16 gennaio p.v., l'avvenuta ricezione delle fatture emesse dai propri fornitori nel periodo d'imposta 2017, in modo tale da poter esercitare la detrazione dell'IVA nella liquidazione relativa al mese di dicembre 2017.

In subordine, è oltremodo consigliabile accertarsi dell'avvenuta ricezione delle fatture in tempo utile per l'invio della dichiarazione IVA relativa al periodo d'imposta 2017 onde evitare di dover ricorrere a meccanismi di recupero dell'IVA a credito in tempi lunghi e con esiti dubbi.

A tal fine, nel rammentare nuovamente che tale scadenza è prevista per il prossimo 30 aprile, lo Studio suggerisce di predisporre la dichiarazione Iva quanto prima per evitare di differire il termine a partire dal quale sarà possibile utilizzare in compensazione un eventuale credito IVA annuale in misura superiore a 5.000 Euro. Si ricorda infatti che l'utilizzo in compensazione del credito IVA annuale in misura superiore a 5.000 Euro può essere effettuato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge a condizione ovviamente sia presentata con il **visto di conformità** da parte di un soggetto abilitato.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti.

Luca Galassi